

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1882

GIOVAGNOLI. Sì, precisamente, propongo che sia messa all'ordine del giorno di venerdì.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovagnoli propone che la discussione di questo disegno di legge sia iscritta all'ordine del giorno di venerdì.

GUALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA. Propongo che sia posta all'ordine del giorno di lunedì 23. (*Movimento in senso contrario*)

ZEPPA. Per sabato.

PRESIDENTE. Li prego, chiedano di parlare se vogliono fare delle proposte.

Dunque abbiamo due proposte, l'una che stabilisce per venerdì la discussione del disegno di legge per la riforma della legge elettorale politica; l'altra che rimanda questa discussione a lunedì.

ZEPPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEPPA. Chiedo che la discussione di questo progetto sia posta all'ordine del giorno di sabato.

Voci. No! no! (Conversazioni)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

Allora abbiamo tre proposte. L'una fissa la discussione per venerdì, l'altra per sabato, la terza per il lunedì della prossima settimana.

La proposta che deve nella votazione avere la precedenza è quella che fissa per questa discussione il giorno di venerdì.

Pongo ai voti questa proposta.

Quelli che intendono che la discussione del disegno di legge per la riforma della legge elettorale politica abbia luogo venerdì sono pregati d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta è ammessa.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO DEL GENIO CIVILE

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento del corpo del genio civile.

Come la Camera ricorda, furono già discussi ed approvati i tre primi capitoli di questo disegno di legge. Però rimase sospeso l'articolo 20 del capitolo secondo, e quindi ora prego l'onorevole relatore di voler riferire intorno a questo articolo 20.

MARCHIORI, relatore. L'articolo 20 era stato rimandato alla Commissione perchè fosse chiarito un dubbio che poteva sorgere sugli aumenti sessennali per gli aiutanti di prima classe e per gli impiegati d'ordine pure di prima classe. Ora la Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro, avrebbe compi-

lato un comma da aggiungere all'articolo 20, che sarebbe del seguente tenore:

« Lo stipendio degli aiutanti di prima classe, con l'aumento sessennale, può arrivare sino a lire 3500, e quello degli impiegati d'ordine, pure di prima classe, sino a lire 2400. »

Lo stipendio degli aiutanti di prima classe è di lire 3000; mentre che quello della classe immediatamente superiore, che è quella degli ingegneri allievi, sarebbe di 2000 lire. Da queste cifre risulta la ragione della aggiunta che è stata fatta a questo articolo 20 per gli aiutanti di prima classe. Così per gli impiegati d'ordine si pone una disposizione analoga, consigliata dal confronto tra gli stipendi degli impiegati d'ordine di prima classe con quello degli aiutanti allievi. L'aggiunta concordata toglie ogni dubbio, ed assicura l'aumento sessennale a queste due classi d'impiegati.

PRESIDENTE. Vuole avere la compiacenza di mandare questa proposta? (*L'onorevole relatore invia la sua proposta al banco della Presidenza*)

Il testo dell'articolo 20 qual era stato concordato tra il Ministero e la Commissione, era del seguente tenore:

« Gli ufficiali del genio civile, provvisti di stipendio non superiore a lire 8000, hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio dopo ogni periodo sessennale di servizio attivo nel medesimo grado e classe, senza però poter mai eccedere lo stipendio del grado o della classe superiore. »

La Commissione ora propone che a quest'articolo si aggiunga il seguente comma:

« Lo stipendio degli aiutanti di prima classe con gli aumenti sessennali può arrivare fino a lire 3500 e quello degli impiegati d'ordine, pure di prima classe, sino a lire 2400. »

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti pongo ai voti l'articolo 20 che rileggo:

« Gli ufficiali del genio civile, provvisti di stipendio non superiore a lire 8000, hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio dopo ogni periodo sessennale di servizio attivo nel medesimo grado e classe, senza però poter mai eccedere lo stipendio del grado o della classe superiore.

« Lo stipendio degli aiutanti di prima classe con gli aumenti sessennali può arrivare fino a lire 3500 e quello degli impiegati d'ordine, pure di prima classe, fino a lire 2400. »

Chi approva questo articolo 20, come è letto, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Passeremo ora al capo IV: « Norme per l'ammissione e per l'avanzamento del personale. »